

**COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI POLIZIA MORTUARIA**

## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Nel presente Regolamento di polizia mortuaria comunale, i diversi articoli dettano le **norme di gestione** dei cimiteri comunali; tale Regolamento, per avere un quadro complessivo della materia, deve essere integrato dalle Leggi e Norme emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Si richiamano, pertanto, i riferimenti legislativi generali di Polizia Mortuaria:

- 1) Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90 N. 285;
- 2) T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265, con particolare riguardo al Titoli I°, III°, VI° e VII°;
- 3) Legge 23.12.1978 n. 8733 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- 4) D.P.R. 11.2.1961 n. 257 e L.R. 22.4.1975 n° 61 concernenti la composizione e le competenze dell'ex Consiglio Provinciale di Sanità;
- 5) L.R. 11.4.1980 n. 39: artt. 22 e 23 mediante i quali vengono precisate le modalità da adottare per il reciproco utilizzo degli uffici comunali e quelli delle U.S.S.L. di appartenenza, nonché art. 24 con il quale è stato disposto il trasferimento agli Enti Responsabili delle competenze già dell'ex Consiglio Provinciale di Sanità;
- 6) LL.RR. 64-65/1981 e LL.RR. 61-62/1984 indicanti, rispettivamente, le norme per la nomina della Commissione tecnico-consultiva per i cimiteri e l'attribuzione alle U.S.S.L. dell'attività necroscopica;
- 7) Regolamento Regionale di Igiene-tipo, approvato dalla Giunta Regionale il 28.3.1985;
- 8) D.P.R. 672/1981 sullo spessore delle casse di legno (25 mm. di ogni punto);
- 9) Sentenza TAR del Lazio 718/1977 e del Consiglio di Stato 906/1979 che legittimano l'applicazione alle casse mortuarie delle speciali valvole autorizzate con provvedimenti ministeriali;
- 10) Circolare ministeriale n. 400/419 del 19.6.1978 sulle dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione (2/3 della superficie);
- 11) Circolari Regionali, settore Sanità e Igiene: 1:SAN del 7.1.1985 e 53/SAN del 1.10.1985, riguardanti le richieste per la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale e le norme di controllo e relative sanzioni da applicare relativamente alle costruzioni in detta area;
- 12) Protocollo d'intesa, approvato dai Presidenti degli Enti Responsabili della Provincia di Bergamo 23.1.1984, contenente le procedure da adottare per richiedere il prescritto "parere" alla Commissione tecnico-consultiva provinciale in ordine alle costruzioni ed ampliamenti cimiteriali.

## CAPITOLO I°

### COMPETENZE - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

#### Art. 1

Ferme restando le competenze del Prefetto ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 e quelle del Sindaco di cui all'art. 12 delle LL.RR. 64-65/1981, a norma dell'art. 3, punto n della stessa legge, competono all'E.R. per la parte amministrativa, tutte le funzioni in materia di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

#### Art. 2

Le competenze in materia di Polizia Mortuaria già del Medico Provinciale sono esercitate dall'E.R.

Spetta a tale Ente decretare la riduzione delle fasce di rispetto di cui all'art.338 del T.U.LL.SS. 1265/1934 e successive modificazioni, dietro richiesta del Consiglio Comunale (L. 17.10.1957, n° 983 art. 1, 2° comma) motivata da esigenze di ampliamento dei cimiteri e qualora non ostino impedimenti di natura igienico sanitaria. Tale richiesta dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione tecnico-sanitaria e sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 8 della L.R. 64-65/1981 e successive modificazioni fermo restando che la zona di rispetto non potrà comunque risultare inferiore a m. 50.

#### Art. 3

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 del D.P.R. 285/90 presso il Servizio N. 1 dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

A tale scopo l'Ufficio dello Stato Civile deve far pervenire al Servizio n. 1 della U.S.S.L., mensilmente, una apposita copia delle schede ISTAT di morte (Mod. ISTAT D/4, D/4bis, D/5, D/5bis) relative ai deceduti nel proprio territorio (= popolazione presente) nel mese precedente, una lista nominativa dei morti residenti, ovunque essi

siano deceduti (all.to 1) e una lista nominativa dei morti presenti residenti in altre zone (all.to 2).

All'uopo l'Ufficio dello Stato Civile deve richiedere ai Comuni in cui si è verificato il decesso i dati occorrenti utilizzando l'apposito modulo (all.to 3).

#### Art. 4

Le certificazioni e gli accertamenti di Polizia Mortuaria ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'E.R. che ne assicura l'attuazione e lo svolgimento tramite gli operatori del Servizio N. 1.

#### Art. 5

Le prestazioni di cui al precedente art. 4 comportano a carico dei fruitori l'onere di una tariffa compresa nel tariffario regionale emanato ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 61/84 e approvata con D.P.G.R. n. IV/8370 del 22/04/86.

### **CAPITOLO II°**

#### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### Art. 6

Nei casi di morte sul suolo pubblico la salma sarà traspostata alla camera di osservazione del cimitero.

Qualora, invece, vi sia il sospetto di reato, il cadavere non potrà essere rimosso che dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 7

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è

accertata e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Responsabile del Servizio N° 1 dell'U.S.S.L.

#### Art. 8

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avra' dato le opportune disposizioni.

#### Art. 9

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà all'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di sepellimento nel cimitero.

#### Art. 10

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il 4° mese e dei nati morti.

### **CAPITOLO III°**

#### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### Art. 11

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso dal letto per la

deposizione nel feretro; prima di esservi collocato sarà comunque vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

## **CAPITOLO IV°**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 12**

I morti giacenti sul suolo pubblico e comunque quelli per i quali è previsto il trasporto alla camera di osservazione del cimitero, verranno disposti con cura nel predetto locale che sarà dotato di apparecchiature e sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita e sotto la sorveglianza del custode.

Nei cimiteri dove non esiste ancora la camera di osservazione, potrà essere utilizzata la camera mortuaria, purchè posta nelle condizioni previste per detta camera di osservazione.

## **CAPITOLO V°**

### **CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE**

#### **Art.13**

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario predisposto all'accoglienza.

Le dimensioni massime delle urne sono le seguenti:

larghezza cm. 24,5; lunghezza (o profondità) cm. 34,5; altezza cm.27.

Le dimensioni dei loculi entro cui vanno deposte le urne, qualora appositamente previsti, non potranno essere inferiori a:

larghezza cm. 28,5; lunghezza (o profondità) cm.40; altezza cm.30,5.

#### Art. 14

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 oltre che nel cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati che debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

#### Art.15

Le autopsie di cui all'art. 45 del D.P.R. 285/90 disposte dal Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L. debbono essere eseguite nella sala autopsie del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria N. 285/90 . Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

### **CAPITOLO VI°**

#### **CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

#### Art. 16

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5 del D.P.R. 285/90.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28

settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico del Servizio n.1 dell'U.S.S.L..

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPITOLO VII°**

### **COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

#### **Art.17**

I progetti per la costruzione di cimiteri e loro ampliamenti, devono essere predisposti osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 ed in particolare secondo quanto previsto agli art. 18 e 19 seguenti, nonchè attenendosi alle procedure indicate dal protocollo d'Intesa approvato dai Presidenti degli E.R. della Provincia di Bergamo in data 23.1.1984.

#### **Art. 18**

L'Ufficio Tecnico Municipale provvederà nel corso o al termine dei lavori, a verificare se le opere realizzate sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Sindaco la sospensione dei lavori. Comunque, la verifica finale da parte dell'Ufficio Tecnico Municipale sarà preceduta da uguale verifica da parte del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L..

## Art. 19

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, previa presentazione del relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale il quale indicherà le diverse dimensioni massime in pianta e in alzata, i tipi di materiale da impiegare e gli eventuali particolari decorativi.

## INUMAZIONI

### Art. 20

Sulle fosse è permesso piantumare fiori e arbusti che però non superino l'altezza di m. 1,10, né occupino gli spazi delle tombe vicine.

Inoltre è permesso il collocamento di croci o monumentini, o lapidi in metallo cemento pietra o marmo.

Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono comunque superare i 2/3 della superficie totale della fossa.

Tali ricordi, trascorso il periodo di concessione minima di 10 anni restano di proprietà del Comune.

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e di durata eventualmente eccedente i dieci anni, potranno essere revocate quando siano trascorsi venti anni dalla data di decesso della salma

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilità di posti liberi per inumazione nei diversi cimiteri, rinnovare, su richiesta degli interessati, la concessione originaria di anni 5 (cinque), e per un numero di volte determinato dalla disponibilità di cui sopra, previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari a 1/2 (un mezzo) della stessa.

## TUMULAZIONI

### Art. 21

Il Comune puo' mettere a disposizione dei privati:

- a) tombe di famiglia, forni e loculi individuali;
- b) nicchie ossario o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali;
- c) aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie.

Tali tipi di sepoltura potranno essere messi a disposizione solamente nel caso in cui si verifichi un decesso.

### Art. 22

Le tasse di concessione, per le sepolture di cui all'art. precedente, sono fissate dal Consiglio Comunale.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, rimangono a carico, in solido, dei privati concessionari.

### Art. 23

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

L'energia elettrica, i decori e simili sono a carico dei richiedenti. Le prestazioni riguardanti la fornitura e il consumo di energia elettrica, di abbellimento con decori, ecc. sono a carico dei richiedenti. E' vietata comunque la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

#### Art. 24

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o gia' usati e resisi liberi per varie circostanze: nel caso in cui per motivi di natura diversa le salme in essi contenute vengano trasportate in altro cimitero o nel caso in cui la salma trovi altra collocazione nei diversi tipi di sepoltura a concessione gia' rilasciata.

La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, determinera' le modalita' e le relative quote di rimborso.

#### Art. 25

La concessione delle tombe di famiglia, cappelle gentilizie, nicchie e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### Art. 26

Con deliberazione della Giunta Municipale possono essere date in concessione le aree di cui all'art. 21 - lettera c - del presente regolamento.

Dette aree, peraltro, debbono essere previste ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/90 nella ripartizione dei lotti cimiteriali per i diversi tipi di sepoltura.

#### Art. 27

Le aree concesse per tombe di famiglia e cappelle gentilizie dovranno riguardare:

- a) una o piu' persone indicate espressamente;
- b) una famiglia;
- c) enti, associazioni e collettivita'.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso la famiglia e la persona concessionaria possono trasmettere il possesso della tomba per eredita' ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
- 2) i fratelli e le sorelle consanguinei;
- 3) il coniuge.

Nella tomba di famiglia potra' in via eccezionale e temporaneamente essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro costituzione di deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali: l'autorizzazione relativa dovra' essere concessa dal Sindaco o suo Delegato.

Non potra' essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) e' riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

## Art. 28

Per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie, che potranno essere eseguite direttamente dai concessionari, si applicano le norme costruttive stabilite dal D.P.R. 285/90 e le procedure autorizzative contemplate negli art. 17 e 22 del presente regolamento.

Con l'approvazione del progetto esecutivo generale o particolare, viene definito anche il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione ne' aperture di qualsiasi tipo prospicienti le aperture del cimitero.

#### Art. 29

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, limitatamente fra ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado solo dopo il decesso dell'intestatario, nel caso di tomba singola, o di entrambi i coniugi nel caso di tombe a due o più posti, previa autorizzazione della Giunta Municipale e dopo che questo organo avra' accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a tombe di famiglia gia' avute in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprieta' ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con liberta' di cessione o di concessione a chiunque.

#### Art. 30

Nessuna opera di qualunque anche minima entita', puo' essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 31

Per i loculi individuali dati in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il diritto alla sepoltura e' circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non puo' essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni 25 dalla data del decesso.

Alla scadenza di tale periodo il Comune rientrerà in possesso del loculo concesso, rimanendo la facoltà all'Amministrazione, verificata la disponibilità di posti liberi per la tumulazione in nicchie o loculi nei diversi cimiteri, di rinnovare, su richiesta degli interessati, la concessione originaria di anni 5 (cinque) e per un numero di volte determinato dalla disponibilità di cui sopra, previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari a 1/5 (un quinto) della stessa.

#### Art. 32

Le concessioni per le tombe di famiglia, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno la durata di anni 25 ; tuttavia, l'Amministrazione Comunale è tenuta a prorogare la concessione originaria fino a quando siano trascorsi 25 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nella tomba, fino al completamento della capienza del sepolcro e previo pagamento della tassa in vigore al momento della proroga e proporzionale agli anni residui per il raggiungimento del venticinquesimo anno.

Nell'ambito della durata della concessione non è consentito il riutilizzo dei singoli posti.

Allo scadere della concessione eventualmente prorogata, l'Amministrazione Comunale, verificato che esistono persone che curino la manutenzione della tomba, verificata altresì la disponibilità di posti liberi in tombe di famiglia nei diversi cimiteri, ha la facoltà di rinnovare, su richiesta degli interessati, la concessione di anni 5 (cinque) e per un numero di volte determinato dalla disponibilità di cui sopra, previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari ad 1/5 (un quinto) della stessa.

La mancanza di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono della tomba, quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

### Art. 33

Le concessioni per le cappelle gentilizie, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno la durata di anni 50; tuttavia, l'Amministrazione Comunale e' tenuta a prorogare la concessione originaria fino a quando siano trascorsi 25 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nella cappella, fino al completamento della capienza del sepolcro e previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e proporzionale agli anni residui per il raggiungimento del venticinquesimo anno.

Nell'ambito della durata della concessione non e' consentito il riutilizzo dei singoli posti.

E' facolta' dell'Amministrazione concedere l'eventuale rinnovo per anni 10.

Allo scadere della concessione eventualmente prorogata, gli interessati dovranno chiedere il relativo rinnovo: cio' perche' consti all'Autorita' Comunale che esistano persone tenute a curare la manutenzione della cappella.

La mancanza di tale domanda costituira' una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la cappella cadra' nella libera disponibilita' del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

Nel caso , invece, di domanda e di regolarita' della successione, l'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilita' di posti liberi nei diversi cimiteri, accordera' il rinnovo di anni 10 (dieci) previo pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari a 1/5 (un quinto) della stessa.

### Art. 34

Fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, le concessioni a tempo determinato per , loculi, tombe di famiglia e cappelle gentilizie di durata eventualmente eccedente i 30 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975

n.803, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, potranno essere revocate quando siano trascorsi 30 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nel sepolcro completando la sua capienza.

Nell'ambito della durata della concessione non e' consentito il riutilizzo dei singoli posti.

#### Art. 35

Fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, le concessioni a tempo determinato per tombe ad inumazione, loculi, tombe di famiglia e cappelle gentilizie di durata eventualmente eccedente i 25 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento e posteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, potranno essere revocate quando siano trascorsi 25 anni dalla data del decesso dell'ultima salma che ha preso posto nel sepolcro completando la sua capienza.

Nell'ambito della durata della concessione non e' consentito il riutilizzo dei singoli posti.

#### Art. 36

Alla scadenza delle diverse concessioni per tombe ad inumazione, loculi, tombe di famiglia e cappelle gentilizie, l'Amministrazione Comunale provvedera' all'affissione di avvisi nella zona all'ingresso del cimitero e sui singoli posti di sepoltura.

Trascorso il periodo di giorni 60 (sessanta) dalla data della pubblica affissione, il Comune potra' procedere, senza ulteriori avvisi, allo sgombero delle singole

sepulture.

Qualora non sia avvenuto il processo di decomposizione-mineralizzazione, le salme verranno inumate nei campi comuni e vi rimarranno per un periodo minimo di anni 5 (cinque) e comunque fino al raggiungimento della completa mineralizzazione.

Trascorso tale termine, i resti verranno trasferiti nell'ossario comune.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli art. 98 e 99 del citato D.P.R. n. 285/90.

## **CAPITOLO VIII°**

### **ESUMAZIONI**

#### **Art.37**

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune , sempreche' coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per depositarle in sepulture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco nel rispetto dell'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprieta' del Comune che potra' valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute vengono consegnate, da parte del custode del Cimitero, all'ufficio dello Stato Civile del Comune per esserre restituite ai legittimi eredi del defunto, od altrimenti alienate a favore del Comune stesso.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. n. 915/1982, trattandosi di rifiuti speciali.

#### Art.38

E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorita' Giudiziaria, prima che siano trascorsi 10 anni, quando trattasi di sepolture ad inumazione, e trascorso il periodo di concessione per quelle a tumulazione.

#### Art.39

Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore Sanitario dichiari che l'esumazione puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### ESTUMULAZIONI

#### Art.40

Qualora, su segnalazione, il Responsabile del Servizio di Igiene constati la non perfetta tenuta del feretro tumulato ed il conseguente rilascio di liquidi cadaverici, si provvedera' alla idonea disinfezione ed alla sostituzione del feretro con l'impiego di altra cassa di zinco.

#### Art.41

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovra' essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

